

Deliberazione Giunta Regionale 30/03/2005, n. 575

“Legge regionale n. 12/04, art. 2, comma 3: codice deontologico delle imprese funebri operanti in Umbria”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 19 del 27/04/2005]

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore della Direzione regionale sanità;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

VISTA la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di approvare l'allegato «legge regionale 12/04, art. 3, comma 3: codice deontologico delle imprese funebri operanti in Umbria»;
3. di delegare al Servizio IV, prevenzione e sanità pubblica della Direzione regionale sanità e servizi sociali, il compito di apportare eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Relatore-Presidente

MARIA RITA LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 12/04, ART 3, COMMA 3:

CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE FUNEBRI OPERANTI IN UMBRIA

Con la L.R. 21 luglio 2004, n. 12, la Regione Umbria ha inteso avviare un processo di coordinamento ed omogeneizzazione della materia della «polizia mortuaria» emanando le prime disposizioni in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali.

Ferma la volontà della Regione di innovare, in modo organico, il settore funerario umbro, non solo per gli aspetti igienico-sanitario, ma anche per quelli gestionali e di tutela dell'utenza, la Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI e le associazioni di categoria, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 3 della L.R. 12/04, ha predisposto l'allegato «codice deontologico» delle imprese che a diverso titolo operano in Umbria nel settore funerario. Ad un primo incontro in data 4 febbraio 2005, convocazione prot. 0013564 del 26 gennaio 2005, presenti i rappresentanti delle Aziende UU.SS.LL della regione, nonché i rappresentanti delle associazioni di categoria, è stata partecipata la «bozza del codice deontologico», sulla quale, una volta accolti alcuni emendamenti proposti, è stato acquisito il parere favorevole delle aziende e delle associazioni presenti.

Un secondo incontro, in data 23 marzo 2005, ha visto presenti i rappresentanti dell'ANCI, che proposte alcune integrazioni alla «bozza», loro trasmessa in data 20 gennaio 2005, con nostra nota prot. 0010787, hanno espresso parere favorevole sull'atto. Con quest'ultimo incontro, l'iter amministrativo previsto dalla legge regionale 12/04 è stato completato. Di seguito alcuni dei principi che hanno sovrinteso alla stesura del «codice».

L'etica professionale di tutti i soggetti che agiscono all'interno del settore delle onoranze funebri dovrà uniformarsi ai principi di detto «codice».

Le imprese funebri sono depositarie di un compito rilevante nell'indirizzo alla scelta più adeguata del servizio funebre richiesto dal committente, che presenta uno stato emotivo del tutto particolare al momento della contrattazione. È pertanto auspicabile che esse possano assistere il cliente nel migliore dei modi, così da fornire un funerale che rispetti quanto più possibile le sue esigenze. È altresì auspicabile che siano sempre garantiti servizi decorosi ed applicati prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate. Le imprese infatti devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi al committente senza influenzarne le scelte. Le imprese debbono fornire al committente informazioni dettagliate circa il disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso e l'ordinativo del servizio funebre deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa, al momento in cui viene conferito l'incarico. A tale ordinativo devono essere aggiunte le spese relative ad altri servizi, se successivamente richiesti.

Il Comune viene confermato nella sua esclusiva autorità di vigilanza sulla materia funeraria e sui servizi attinenti, fatte salve le competenze di altri enti in materia.

Ai fini della applicazione del codice, con il termine «imprese funebri» si intendono sia le imprese private che i servizi pubblici di onoranze funebri.

Il «codice deontologico», infine, si configura anche quale utile strumento volto a migliorare l'informazione dei consumatori in merito ai servizi funebri offerti sul mercato e tendente a qualificare sempre più l'impresa funebre caratterizzate dalla professionalità e serietà del lavoro svolto.

Pertanto alla luce di quanto premesso, si propone alla Giunta regionale l'approvazione del «codice deontologico» delle imprese funebri operanti in Umbria, così come riportato nell'allegato al presente atto.

Perugia, li 24 marzo 2005

L'istruttore

FRANCO MANCINI

ALLEGATO

LEGGE REGIONALE N. 12/04, ART. 3, COMMA 3:

CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE FUNEBRI OPERANTI IN UMBRIA

1. Finalità

1.1 La Regione Umbria, in ottemperanza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della L.R. 12/04, promuove, d'intesa con l'ANCI e le associazioni di categoria, l'armonizzazione delle attività funerarie su tutto il proprio territorio, mediante l'adozione anche di strumenti di controllo della attività medesima, ai fini del rispetto dei diversi riti funebri richiesti dalle varie realtà etniche e religiose presenti nel territorio umbro.

2. Attività funebre

2.1 Per attività funebre si intende un servizio che comprenda ed assicuri, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture, in costanza di un funerale:

- a) disbrigo, su mandato del committente, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre con esclusione delle attività relative alle concessioni e operazioni cimiteriali; ^[1]
- b) fornitura degli articoli funebri propri di un funerale, secondo la richiesta del committente;

[1] Lettera integrata dalla D.D. 01/02/2006, n. 558.

- c) trasporto di cadavere, di cremate ceneri umane e di ossa umane.

3. Trasporto di cadavere

3.1 Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma stessa, svolta dal medico al momento dell'accertamento del decesso. È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua composizione, la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione. L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

3.2 Le strutture sanitarie pubbliche e private, in considerazione della propria autonomia organizzativa e gestionale e alla luce della organizzazione e valutazione dei propri servizi, possono permettere, tramite regolamento interno e/o convenzioni, alle imprese di pompe funebri che si rendessero disponibili, in qualità di incaricate di pubblico servizio, attività all'interno dell'obitorio o delle camere mortuarie nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti interni di cui al punto 15.3 del presente "Codice". [2]

3.3 Le stesse strutture sanitarie sono, in questi casi, obbligate a verificare il rispetto dei regolamenti e delle convenzioni di cui sopra. [3]

4. Imprese di onoranze funebri

4.1 Ai fini dell'applicazione del presente «codice deontologico» si considerano imprese di onoranze funebri quelle a carattere privato ed i servizi pubblici, in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze previste per l'espletamento della attività in tutte le sue fasi organizzative, esecutive ed amministrative.

5. Servizi

5.1 Le imprese di cui al precedente articolo devono garantire servizi dignitosi e decorosi (es. abbigliamento omogeneo del personale etc.). Le tariffe richieste devono essere adeguate alle prestazioni rese. [4]

6. Informazioni

6.1 Le imprese di onoranze funebri devono fornire al committente informazioni chiare e complete sui loro servizi, con particolare riferimento ai relativi prezzi, senza influenzare le scelte del committente stesso. Devono, altresì, fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relative al decesso.

7. Loculi retrocessi

7.1 Essendo presenti all'interno dei cimiteri della regione dell'Umbria, «loculi retrocessi», aventi misure ridotte rispetto alla normativa vigente, l'impresa si assume l'onere di verificare, nelle forme che ritiene opportune, che la cassa funebre venduta sia compatibile con le dimensioni del loculo destinato ad accoglierlo. I Comuni collaborano a tale verifica. [5]

8. Prezzario

8.1 Il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese nelle diverse tipologie di funerali, deve essere esposto, a firma del titolare dell'impresa, presso la sede stessa dell'impresa, visionabile dal committente in qualunque circostanza. Copia di tale listino è fatta pervenire annualmente al Comune competente per territorio.

9. Pubblicità

9.1 Non è permesso, alle imprese di onoranze funebri, fare ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli.

[2] Punto integrato dalla D.D. 22/02/2006, n. 1269.

[3] Punto integrato dalla D.D. 22/02/2006, n. 1269.

[4] Punto integrato dalla D.D. 01/02/2006, n. 558.

[5] Punto integrato dalla D.D. 01/02/2006, n. 558.

- 9.2 La scelta dell'impresa funebre è una libera decisione della famiglia interessata. Limitare tale principio da parte dell'impresa, costituisce violazione del presente codice deontologico.
- 9.3 Solo i rappresentanti autorizzati dell'impresa debbono trattare con il committente circa i diversi servizi che possono mettere a sua disposizione.

10. Salme incidentate

- 10.1 La raccolta ed il trasferimento all'obitorio delle «salme incidentate», può essere effettuato anche da imprese esercenti l'attività funebre, se incaricate dal sindaco, con l'avvertenza di usare mezzi di trasporto non recanti indicazioni pubblicitarie e/o caratteristici dell'impresa.

11. Conferimento incarico

- 11.1 L'elenco delle prestazioni e delle tariffe relative al servizio funebre deve essere sottoscritto dal committente al momento del conferimento dell'incarico e accettato dall'impresa funebre.
- 11.2 Aggiunte successive sono possibili secondo le nuove esigenze del committente dietro sua nuova sottoscrizione e accettazione dell'impresa.
- 11.3 Il conferimento di incarico o la negoziazione di prestazioni inerenti l'attività funebre deve avvenire nella sede dell'impresa o su richiesta dell'interessato, in altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.

12. Personale

- 12.1 Il personale impiegato dalle imprese di onoranze funebri deve essere qualificato all'espletamento dei compiti ad esso richiesti e presentarsi sempre con un aspetto decoroso sia nel vestiario che nel comportamento.

13. Comportamenti

- 13.1 È fatto divieto assoluto, alle imprese di onoranze funebri, di tenere comportamenti che possano costituire una turbativa di mercato.
- 13.2 È vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza di mercato, quali corrispondere mance o ricompense a terzi affinché acquisiscano funerali all'impresa o sostare nei pressi degli ospedali o cliniche o residenze per anziani o similari, se non per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un servizio acquisito.

14. Incompatibilità

- 14.1 La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero.

15. Strutture sanitarie e servizio obitoriale

- 15.1 Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero o cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività di impresa di onoranze funebri.
- 15.2 Le eventuali gestioni in corso cessano decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 15.3 Le imprese di onoranze funebri dovranno comunque attenersi a quanto previsto dai regolamenti interni aziendali o di presidio ospedaliero per quanto riguarda la gestione dell'attività necroscopica e mortuaria negli obitori ubicati presso gli ospedali.

16. Responsabilità

- 16.1 Le continue infrazioni, al presente «codice deontologico», da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, comportano la responsabilità diretta dell'impresa.

17. Territorialità

- 17.1 L'impresa funebre che operi nel territorio di uno dei comuni dell'Umbria, indipendentemente dalla sede commerciale di provenienza, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

18. Vigilanza

- 18.1 Il rispetto dei principi e delle regole esposte nel presente regolamento è verificato dal Comune ove opera l'impresa, il quale una volta accertata la eventuale infrazione, può contestare l'addebito all'impresa.

- 18.2 Gli uffici del Comune accolgono i reclami e le segnalazioni di disfunzione inerenti lo svolgimento dell'attività funebre.
- 18.3 Le infrazioni al presente regolamento sono punibili con sanzioni amministrative pecuniarie da € 800 a € 2.500,00, graduate in relazione alla gravità dell'infrazione.
- 18.4 Chi, nello svolgimento di attività funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per la attribuzione di uno o più funerali, se il fatto è dimostrato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 9.000,00 euro, graduata in relazione alla gravità dell'infrazione e con la possibilità, in caso di recidiva, della sospensione dell'esercizio dell'attività funebre.

19. Entrata in vigore

- 19.1 Il presente «codice deontologico» sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
- 19.2 Il presente «codice deontologico» entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
- 19.3 È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.